





Bianchi e Massara
Associati



RIFORMA FISCALE 2022



ART. 11 TUIR: Nuove aliquote e scaglioni

ALIQUOTE E SCAGLIONI ANNUI

In vigore dal 1° gennaio 2022


Calcolo dell'imposta annua al lordo delle detrazioni

REDDITO ANNUO	ALIQUOTA DA APPLICARE
Fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

ALIQUOTE E SCAGLIONI ANNUI

In vigore fino al 31 dicembre 2021

Fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	27%
da 28.000,01 a 55.000,00	38%
da 55.000,01 a 75.000,00	41%
oltre 75.000,00	43%



ART. 11 TUIR: Nuove aliquote e scaglioni

ALIQUOTE E SCAGLIONI ANNUI E MENSILI CON CORRETTIVI PER IL CALCOLO RAPIDO DELL'IRPEF


In vigore dal 1° gennaio 2022

Calcolo dell'imposta annua e mensile al lordo delle detrazioni

REDDITO ANNUO	ALIQUOTA DA APPLICARE	CORRETTIVO DA DETRARRE (1)
Fino a 15.000,00	23%	---
da 15.000,01 a 28.000,00	25%	€ 300,00
da 28.000,01 a 50.000,00	35%	€3.100,00
oltre 50.000,00	43%	€7.100,00
REDDITO MENSILE	ALIQUOTA DA APPLICARE	CORRETTIVO DA DETRARRE (1)
Fino a 1.250,00	23%	---
da 1.250,01 a 2.333,33	25%	€ 25,00
da 2.333,34 a 4.166,66	35%	€258,34
oltre 4.166,66	43%	€ 591,67

(1) Per il calcolo rapido dell'imposta, a fianco delle aliquote da applicare è riportato il valore del correttivo da detrarre al prodotto ottenuto.

ART. 13, comma 1, TUIR: Nuove detrazioni lavoro dipendente e assimilato ex art. 50, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l)



Tra i redditi assimilati ricordiamo:

- indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b),
- redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c),
- o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis),
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (lett. l).

DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ex ART. 13, comma 1 Tuir

In vigore dal 1° gennaio 2022


	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO
a)	Fino a 15.000,00	1.880,00 <ul style="list-style-type: none"> • Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. • Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.
b)	Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 (1)	$1.910,00 + [1.190,00 \times (28.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 13.000,00]$
c)	Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 (1)	$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 22.000,00]$

(1) Nel caso di reddito oltre 25.000,00 e fino a 35.000,00 euro, la detrazione ottenuta con le formule di cui alle lettere b) e c) è aumentata di un importo pari a 65,00 euro annui, come riportato nella seguente Tabella.

DETRAZIONE AGGIUNTIVA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ex ART. 13, comma 1 Tuir

In vigore dal 1° gennaio 2022

	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA
	Oltre 25.000,00 e fino a 35.000,00	65,00




Abrogato ART. 2 DL 3/2020 : Ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato ex art. 50, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l)

ULTERIORE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ex ART. 13, comma 1 Tuir

In vigore fino al 31 dicembre 2021

	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO
a)	Oltre 28.000,00 e fino a 35.000,00	$960,00 + [240,00 \times (35.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 7.000,00]$
b)	Oltre 35.000,00 e fino a 40.000,00	$960,00 \times [(40.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 5.000,00]$



ART. 13, comma 3, TUIR: Nuove detrazioni per pensionati

➤ La **modifica** dell'articolo 13 del Tuir **dall'1.1.2022** riguarda anche le **detrazioni** spettanti per:

- redditi di **pensione** (comma 3 art. 13 del Tuir).


3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.




DETRAZIONI PER L'EX CONIUGE CHE PERCEPISCE ASSEGNI ALIMENTARI (articolo 13, comma 5-bis, Tuir)

L'ex coniuge che percepisce assegni periodici risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli), in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ha diritto alle detrazioni previste dall'articolo 13, comma 3 Tuir in favore dei pensionati.

La detrazione non è cumulabile con le altre detrazioni previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Tuir e non va rapportata ad alcun periodo nell'anno, ma spetta in misura piena, anche se gli assegni sono percepiti solo per una parte dell'anno.

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

ART. 13, comma 5, TUIR: Nuove detrazioni per redditi e assimilati ex art. 50 c. 1 lett. e), f), g), h), i)




- La **modifica** dell'articolo 13 del Tuir **dall'1.1.2022** riguarda anche le detrazioni spettanti per:
 - **altre casistiche di reddito assimilato** a quello di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, del Tuir (non rientranti nel campo di applicazione del comma 1 dello stesso articolo 13) **tra cui ricordiamo:**
 - **e)** i compensi per l'attività **libero professionale intramuraria del personale del Servizio sanitario nazionale,**
 - **f)** le **indennità, i gettoni di presenza** e gli altri compensi **corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni,**
 - **g)** le **indennità per le cariche elettive.....**

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere **e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili**, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

- a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
- b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.



ART. 1 DL 3/2020 : Nuovo trattamento integrativo – Regola base

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

REGOLA BASE


In vigore dal 1° gennaio 2022

Da riconoscere se l'imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Fino a 15.000,00	1.200,00

Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l'imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Tuir.

Il mancato riconoscimento del trattamento integrativo di 1.200 euro sui redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, applicabile fino al 31.12.2021, è stato compensato con l'incremento dell'importo delle detrazioni di lavoro dipendente previsto dall'1.1.2022 dal nuovo art. 13 comma 1 del Tuir.



ART. 1 DL 3/2020 : Nuovo trattamento integrativo – Deroga per «incapienza»

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

DEROGA IN CASO DI “INCAPIENZA”

In vigore dal 1° gennaio 2022


REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00	Da riconoscere in misura pari alla differenza tra le detrazioni di seguito elencate e l'imposta lorda, per un importo non superiore a 1.200,00

Nel caso di reddito oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00, il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla **differenza tra le detrazioni di seguito elencate e l'imposta lorda, per un importo non superiore a 1.200,00**

- per familiari a carico (coniuge, figli e altri familiari) di cui all'art. 12,
- per lavoro dipendente e assimilato di cui all'art. 13, comma 1,
- per oneri di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b) (interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa, stipulati fino al 31.12.2021)
- per oneri di cui all'art. 15, comma 1-ter (erogazioni liberali in denaro in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
- per oneri di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) (spese mediche),
- per rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per altre disposizioni normative di cui all'art. 16-bis, per spese sostenute fino al 31.12.2021.


Pertanto **per questa fascia di reddito il trattamento integrativo è riconosciuto solo in caso di incapienza dell'imposta lorda rispetto alla somma delle specifiche detrazioni sopra indicate.**

- Il trattamento integrativo della fascia di reddito 15.001-28.000 euro **presuppone un'incapienza dell'imposta lorda rispetto a determinate categorie di detrazioni elencate dalla norma**, e mira pertanto a sanare questa incapienza riconoscendo un **credito pari proprio alla quota di detrazione non fruibile (per incapienza dell'imposta)**, fino ad un massimo di euro 1.200.



ART. 50 D.Lgs. 446/1997 : Differimento termini delibere addizionali all'Irpef


- E' **differito al 31 marzo 2022** (rispetto alla scadenza ordinaria del 31 dicembre 2021) il **termine** entro il quale **Regioni e Comuni** possono deliberare e pubblicare **eventuali variazioni delle rispettive addizionali**.
- La necessità di far slittare i termini ordinari delle delibere di variazione delle addizionali, è connessa alla modifica del sistema dell'Irpef e quindi alla necessità da parte degli enti territoriali e locali di adeguare la disciplina delle rispettive addizionali con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef in vigore dall'1.1.2022.



ART. 12 TUIR – Figli a carico: Modifiche dal 1° marzo 2022 ex D.Lgs. 230/2021

DETRAZIONI FIGLI A CARICO		
In vigore fino al 28 febbraio 2022		
TIPOLOGIA	DETRAZIONE ANNUA TEORICA	FORMULA DI CALCOLO per DETRAZIONE ANNUA EFFETTIVA
Per ciascun figlio	950,00	Un solo figlio
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni	1.220,00	$95.000,00 - \text{Reddito complessivo}$ 95.000,00
Per ciascun figlio portatore di handicap	più 400,00	
Contribuenti con più di tre figli	più 200,00 per ciascun figlio	Più di un figlio $(95.000,00 + 15.000,00 \text{ per ogni figlio successivo al } 1^\circ) - \text{Reddito complessivo}$ $(95.000,00 + 15.000,00 \text{ per ogni figlio successivo al } 1^\circ)$
ULTERIORE DETRAZIONE CONTRIBUENTI CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO		
In vigore fino al 28 febbraio 2022		
TIPOLOGIA	DETRAZIONE ANNUA	
Contribuenti con più di tre figli	1.200,00	

- L'articolo 10 comma 4 del D.Lgs. n 230/2021 prevede le seguenti **abrogazioni** con **decorrenza dal 1° marzo 2022**:
- **detrazione di 1.220 euro** prevista per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni,
 - **maggiorazioni** della detrazione base di **400 euro** per ogni figlio portatore di handicap ex art. 3, legge n. 104/92 e di **200 euro** per **contribuenti con più di tre figli** a carico, applicabile per ciascun figlio a partire dal primo,
 - **ulteriore detrazione di 1.200 euro** per famiglie con almeno quattro figli a carico, compreso l'eventuale credito che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, previsto dal comma 3 dell'articolo 12.



ART. 12 TUIR – Figli a carico: Modifiche dal 1° marzo 2022 ex D.Lgs. 230/2021

DETRAZIONI FIGLI A CARICO In vigore dal 1° marzo 2022		
TIPOLOGIA	DETRAZIONE ANNUA TEORICA	FORMULA DI CALCOLO per DETRAZIONE ANNUA EFFETTIVA
Per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni	950,00	Un solo figlio <u>95.000,00 - Reddito complessivo</u> 95.000,00
		Più di un figlio che dà diritto alla detrazione <u>(95.000,00 + 15.000,00 per ogni figlio successivo al 1°) - Reddito complessivo</u> (95.000,00 + 15.000,00 per ogni figlio successivo al 1°)

- **Dal 1° marzo 2022**, le uniche detrazioni applicabili per figli a carico sono quelle per **figli di età pari o superiore a 21 anni**.
- **La maggiorazione di 15.000 euro** da aggiungere per ogni figlio successivo al primo ai 95.000 euro (sia al numeratore che al denominatore) previsti dalla “formula di calcolo” per ottenere la detrazione effettivamente spettante, **si applica “solo per i figli che danno diritto alla detrazione” ex art. 12 del Tuir.**
- Restano invece **applicabili, nelle stesse misure e con gli stessi criteri** previsti fino al 31 dicembre 2021, le **altre detrazioni per carichi di famiglia**, previste dall’art. 12 del Tuir, per coniuge e per altri familiari a carico.